

# ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

## Estratto del verbale della seduta del 17 dicembre 2019

.... Omissis ....

### Punto n. 14 all'Ordine del Giorno

(Comunicazioni del Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri)

.... Omissis ....

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 17 dicembre 2019

Premesso che:

- in esecuzione delle disposizioni ex L. 221/2012 e ss. modif. ed integraz. il Tribunale ha dato attuazione all'Ufficio per il Processo;
- conseguentemente, nelle sezioni del Tribunale si è provveduto, sulla scorta delle misure di attuazione ex D.M. Giustizia 1.10.2015, a designare i "Giudici onorari" o "Giudici ausiliari del Tribunale" per la direzione delle udienze; tale designazioni hanno interessato anche la Sezione Lavoro del Tribunale;
- con specifico riferimento alle procedure ex art. 445bis c.p.c. sino alla fase dell'emissione del decreto di omologa, è delegata alla Magistratura onoraria la maggior parte della direzione di dette udienze, giusta delega del Magistrato togato assegnatario dei relativi fascicoli;
- sul punto va segnalato come, con decreto presidenziale n. 64/2018 Pres. De Facendis, detta delega conferita dalla Magistratura Professionale ai Giudici onorari rientra nella mera facoltà, senza configurarsi alcuna ipotesi di obbligatorietà;
- il summenzionato decreto presidenziale non annovera la procedura che ci occupa tra quelle indicate come "*controversie di non elevata complessità o che presentino un alto tasso di ripetitività*";
- infatti, la specificità delle materie oggetto della procedura summenzionata, che hanno

# ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

rilevanza di rango costituzionale, richiede una precipua specializzazione settoriale, non sempre immanente alla formazione giuridica della Magistratura Onoraria;

- le Linee Guida diramate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 15.05.2019 onerano la Magistratura Professionale di curare l'attività formativa dei Giudici onorari affinché siano messi in grado di rendere un contributo professionale utile per realizzare gli obiettivi perseguiti dall'Ufficio del Processo; allo stato non risulta pienamente soddisfatta tale esigenza.

## Considerato che:

- sono pervenute all'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, anche per il tramite della Commissione Lavoro, numerose comunicazioni relative alle criticità della gestione procedurale delle udienze in commento che di seguito si elencano;
- logisticamente le udienze di prima comparizione sono celebrate nella stessa aula del Magistrato delegante con inevitabile sovraffollamento della stessa dettato dalla significativa compresenza di più difensori e c.t.u.;
- le udienze di giuramento c.t.u., in ragione di una non funzionale gestione dei fascicoli di causa, richiedono l'impiego di una quantità di tempo sproporzionato rispetto alla natura dell'attività stessa;
- l'attività di giuramento c.t.u. nella procedura in commento necessita, salvi i casi di discussione di eccezioni preliminari, della mera verbalizzazione della presenza dei difensori;
- ultimate le operazioni peritali si verificano frequenti ritardi nell'emissione dei provvedimenti ex art. 445bis, quarto comma, c.p.c. c.d. "decreto trenta giorni";
- il suddetto ritardo si riverbera nell'emissione dei provvedimenti ex art. 445bis, quinto

# ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

comma, c.p.c. c.d. “decreto di omologa”, così di fatto vanificando la *ratio* della procedura, improntata su ragioni di speditezza e celerità;

- proprio sulla scorta della necessità di rispettare lo spirito della procedura di a.t.p.o., è altresì necessario che la Magistratura Professionale operi attente valutazioni nelle scelte dei c.t.u., affinché contribuiscano sinergicamente al perseguimento dell’obbiettivo della celere definizione della procedura stessa;

- sin qui il ritardo nella conclusione delle indagini peritali è contrastato solo con la parziale riduzione dell’onorario;

- le suddette lungaggini procedurali comportano, statisticamente, una definizione processuale delle procedure ex art. 445bis, quinto comma, non inferiore a 18 mesi, così vanificando lo spirito acceleratorio a governo della normativa dell’Ufficio per il processo.

Considerato inoltre che:

- la nomina, nelle procedure ex art. 445bis c.p.c., di c.t.u. già membri delle Commissioni di Invalidità (anche quando non facenti parte del collegio che valutò il ricorrente), risulta inopportuna, tanto per la professionalità del medico chiamato a sindacare il giudizio di suoi colleghi facenti parte del medesimo organo amministrativo, quanto per l’ufficio di ausiliario del Giudice, terzo ed imparziale, che questi deve rivestire;

- anche in riferimento alla quantificazione dei compensi professionali operati dai Magistrati Onorari e Togati della Sezione Lavoro del Tribunale per la procedura in commento si registrano ingiustificate ed immotivate decurtazioni degli stessi rispetto ai parametri indicati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., nonché alle pronunce giurisprudenziali rese dal Giudice di legittimità (cfr. ordinanza Cassaz. n. 6457/2017 nonché l’ordinanza n. 27011/2017);

# ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

- in particolare, la determinazione dei compensi professionali consta di una significativa decurtazione dei compensi specie per la fase istruttoria (ovvero la fase cardine del procedimento per a.t.p.o.) pari a circa il 70% del corrispettivo legislativamente previsto;
- tanto in ragione di un singolare e consolidato orientamento radicatosi presso la Sezione Lavoro del Tribunale che trascura e sottovaluta la difficoltà dell'esercizio della difesa del ricorrente minata da rigide preclusioni processuali, particolarmente gravose in ragione della peculiarità del rito applicato (termine decadenziale nell'esercizio dell'azione di impugnativa, onere di allegazione documentale contestuale al deposito del ricorso introduttivo, onere del rispetto dei termini endoprocessuali per la formulazione di osservazioni e dichiarazione di dissenso per citarne alcuni);
- la stessa regolamentazione delle spese di lite è sorretta da criteri non condivisibili, poiché si procede alla compensazione parziale in costanza di intervenuto riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie in epoca successiva alla data di visita amministrativa, ma precedente al deposito del ricorso introduttivo;
- ciò di fatto restringe l'ipotesi della piena soccombenza, con ogni conseguenza sulle spese, al solo riconoscimento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda/visita amministrativa; tali ipotesi hanno carattere residuale;
- detta determinazione delle spese processuali collide con i criteri posti dalla recente normativa in tema di equo compenso;
- in ipotesi di omologazione positiva non viene ricompresa la refusione delle spese di contributo unificato, ove corrisposto all'atto del deposito del ricorso introduttivo;
- di contro, deve annotarsi la condanna al pagamento delle spese processuali in ipotesi di

# ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

soccombenza del ricorrente privo dei requisiti reddituali ex art. 152 disp. att. c.p.c.: tale condotta, seppur in linea col dettato normativo ex art. 152 bis. disp. att. c.p.c., risulta in uso solo presso la Sez. Lavoro del Tribunale di Bari, poiché nelle sedi limitrofe, quantomeno per la fase di a.t.p.o. in ipotesi similari, viene costantemente praticata la compensazione integrale delle spese;

- la questione appare d'interesse generale per l'Avvocatura e di primaria rilevanza, anche costituzionale, in quanto la giusta retribuzione concreta uno dei principi cardine del diritto del lavoro, sia dipendente che autonomo;

- ex art. 29, primo comma, lett. h della Legge professionale vigente è compito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati provvedere alla tutela del decoro professionale;

- è quindi opportuno e necessario che questo Ordine deliberi in argomento, per richiedere un intervento correttivo al Tribunale nell'interesse delle parti coinvolte nelle procedure ex art. 445bis c.p.c., costituzionalmente orientato, altresì, alla tutela della salute dei cittadini nonché del loro diritto di difesa.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

delibera

di invitare il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari in funzione del Giudice del Lavoro a:

1. assumere urgenti misure correttive per lo svolgimento delle udienze relative alle procedure ex art. 445bis c.p.c. al fine di garantire un corretto e tempestivo svolgimento delle procedure stesse;
2. riconoscere all'avvocato un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e, comunque, almeno

# ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

conforme ai parametri ministeriali, anche sulla scorta delle indicazioni rese dal Giudice di  
legittimità.

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone che la stessa sia  
comunicata agli iscritti, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine.

.... Omissis ....

È copia conforme all'originale

Bari, 24 dicembre 2019



Il Consigliere Segretario  
Avv. Antonio Benegiamo